

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 17 maggio 1974

Tomelleri

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1974, n. 32.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1974, n. 22, concernente norme per la concessione di contributi per l'adattamento e il riattamento di edifici per le scuole materne, elementari e medie.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il I comma dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22, è sostituito dal seguente:

«Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'art. 1 i Comuni proprietari degli edifici e le Istituzioni pubbliche o private che, oltre ad essere proprietarie degli edifici, gestiscano direttamente le scuole o concedano per almeno 10 anni l'uso degli edifici di loro proprietà, a titolo gratuito o per canone simbolico, a comitati di gestione rappresentativi anche delle famiglie degli alunni».

Art. 2

I termini stabiliti dal II e dal III comma dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22, sono prorogati per l'anno 1974, rispettivamente, al 31 maggio e al 15 giugno.

Il termine stabilito dal successivo art. 3 è prorogato, sempre per l'anno 1974, al 30 giugno.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.